

**ALL. ON. LE TRIBUNALE DEL RIESAME
DI REGGIO CALABRIA**

Proc. N. 1623/2013 R.G.N.R.

Proc. N. 897/2013 R. G.I.P.

Proc. N. 85/2015 R.O.C.C.

RICORSO EX ART. 322 E 324 C.P.P.

**RICHIESTA DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO
PREVENTIVO**

1

I sottoscritti Avv. Armando VENETO del Foro di Palmi, con studio in Palmi, alla Via delle Rimembranze, ed Avv. Giacomo Enzo Costanzo MALETTA del Foro di Catanzaro, con studio in Catanzaro, alla Traversa Nasi n. 2, difensori di fiducia del Dr. Parente Claudio, nato a Rogliano il 17.06.1956, giusta nomina in atti, indagato nel procedimento penale n. 1623/2013 R.G.N.R., per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 100 e 314 c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiute anche in tempi diversi in concorso morale e materiale tra loro, Parente Claudio, nella qualità di Consigliere Regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "Lista Scopelliti" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della Legge n. 13/2002 (e succ.mod.), per i seguenti importi: - per il 2010 € 3.120,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare, ma in realtà mai documentate, nonché € 7.500,00 per spese in realtà risultate avere finalità elettorali ed in ogni caso non ammissibili al rimborso; per il 2011 € 3.923,07 a titolo di rimborso a titolo oneroso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare, ma in realtà mai documentate; Commesso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 26.07.2010 al 06.12.2011" evidenziano quanto segue.

PREMESSO

- che nei confronti del suddetto Dr. Parente Claudio è stato disposto, con ordinanza del 23.06.2015, del G.I.P. del Tribunale Penale di Reggio Calabria, notificata in data 26.06.2015, l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo di: a. beni mobili registrati e immobili presenti nel territorio nazionale; b. quote e azioni di società; c. conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, con saldo

contabile attivo superiore agli euro mille, presso Istituti di credito pubblici o privati, Casse Rurali,...fino alla concorrenza di € 14.543,07, costituente il profitto del reato di cui al capo N, sopra citato.

- che non sussistono le condizioni di applicabilità inerenti alla predetta misura previste dall'art. 321 c.p.p., per i seguenti motivi di fatto e

DIRITTO

1. ECCEDEXENZA DI SPESE RISPETTO AI RIMBORSI PERCEPITI

Valga il vero!

L'art. 4 della Legge Regionale 13/2002 recitava al punto 1 "Per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'assegnazione di pubblici dipendenti comandate da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione con rapporto regolato da contratto di diritto privato, l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, entro i limiti del tetto di spesa annuo determinato con legge regionale."

Sulla base di tale norma, il Gruppo "Lista Scopelliti" ha erogato al dr. Claudio Parente, le somme che sono state ricostruite dagli inquirenti e riportate nell'Ordinanza del GIP.

Gli stessi inquirenti hanno ricostruito, ricavando i dati probabilmente dai rendiconti presentati dal dr. Parente, le spese giustificate e ritenute conferenti, a quanto previsto dalle finalità del succitato art.4 della legge 13/2002.

Di seguito, si riporta un riepilogo delle risultanze delle indagini per come risultante dalla stessa Ordinanza

Pag. Ordinanza	Anno	Spese Conferenti	Entrate	Differenza
448	2010	31.880,00	35.000,00	- 3.120,00
468	2011	31.576,93	35.500,00	- 3.923,07
489	2012	49.278,32	31.900,00	17.378,32
Totale		112.735,25	102.400,00	10.335,25

E' agevole notare, *ictu oculi*, come le stesse indagini dimostrino che, nel periodo considerato, le spese, ritenute conferenti dagli stessi inquirenti, siano superiori ai contributi erogati dal Gruppo e che, quindi, il dr. Claudio Parente abbia provveduto con risorse finanziarie proprie, a integrare le ridette spese sostenute.

Solo un errore tecnico compiuto dagli inquirenti, probabilmente confusi da indagini lunghe e numerose svolte nei confronti di tutti i consiglieri, ha

portato alla formulazione del capo di imputazione, sotteso alla misura cautelare oggetto dell'odierno riesame.

Le differenze degli anni 2010 e 2011 – periodi in cui le spese sono inferiori alle entrate -, infatti, non si riferiscono a “spese non documentate”, come erroneamente affermato nell’Ordinanza, ma solo a residui di cassa, peraltro precisamente indicati nel rendiconto depositato dal dr. Parente, utilizzati per sostenere le medesime spese, avendo l’onere di pagare con continuità, anche nei primi mesi dell’anno successivo, i collaboratori.

Quindi non vi è stata alcuna “appropriazione”, ma, anzi, un maggiore esborso finanziario (a titolo personale), per pagare le spese sostenute, si badi bene, ritenute dagli stessi inquirenti “conferenti e documentate”, rispetto alle entrate, anch’esse riscontrate dagli stessi inquirenti.

Ciò è il segno evidente che alcuna spesa non documentata sia stata fatta, e soprattutto che nessuna appropriazione indebita sia stata effettuata dal dr. Parente che, anzi, ha sostenuto con risorse proprie alcune delle spese rendicontate, che sono solo una piccola parte, rispetto ai costi sostenuti dallo stesso ricorrente, per l’organizzazione ed il funzionamento della sua struttura di consigliere (a titolo esemplificativo si rileva come il Dr. Parente non abbia portato a rendicontazione alcuna spesa per carburanti, schede telefoniche, viaggi e soggiorni, caffè, panini ed altro, per se o per i suoi collaboratori).

E’ quindi palese che gli inquirenti siano incorsi in errore e ciò si evince da quanto riportato a pag. 490 dell’Ordinanza dove testualmente si legge: *“Pertanto, alla luce dell’importo rimborsato, si ritengono ampiamente ricomprese, all’interno del medesimo rimborso, le somme sostenute per le spese non conferenti (solo una fotocopiatrice del costo di 774,00 euro localizzata nella sede istituzionale dei Gruppi Consiliari di Catanzaro), atteso che, per completezza si significa, che il Parente Claudio ha addirittura percepito rimborsi maggiori rispetto al documentato”*. Ora, da tale assunto risulta lapalissiano come anche davanti a una eccedenza di spese, rispetto alle entrate, peraltro dagli stessi inquirenti riscontrata, solo un mal riuscito “copia-incolla” ha potuto far scrivere che il *“Parente ha addirittura percepito rimborsi maggiori rispetto al documentato”*.

Occorre, altresì, rilevare e far rilevare come nel rendiconto presentato dal Dr. Parente, non sussista una sola spesa effettuata per finanziare attività estranee al gruppo consiliare Lista Scopelliti.

2. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI RIMBORSI

Va puntualizzato, sebbene dagli stessi inquirenti le spese sostenute siano state riscontrate e ritenute conferenti, come nell’ordinanza e nel pedissequo decreto di sequestro preventivo, venga riportato *“che le spese non siano state documentate o documentate esclusivamente mediante mere*

autocertificazioni, senza l'esibizione di alcuna documentazione fiscale o assimilabili".

Tutto ciò, si badi bene, non risponde al vero, in quanto le cosiddette "autocertificazioni" non sono altro che ricevute riferite ai compensi dei collaboratori o consulenti, di cui è presente la documentazione fiscale (versamento ritenute di acconto), allegati al rendiconto presentato al Capogruppo Bilardi.

A fugare ogni ulteriore dubbio (anche se le stesse spese sono state riconosciute conferenti), si allegano le specifiche dichiarazioni dei sostituti di imposta, relative agli anni 2010-2011 e 2012, da cui scaturiscono le spese corrisposte ai collaboratori e documentate al capogruppo Bilardi.

In particolare, va rimarcato come nella documentazione trasmessa, per l'anno 2010, risultano spese documentate per 31.880,00 euro, ovvero spese, di pari importo, ritenute conferibili dai medesimi inquirenti, come riportato nell'ordinanza; per l'anno 2011, spese ritenute conferibili, sono state documentate per € 31.576,93. Per l'anno 2012 sono state documentate spese per euro 51.578,32, ritenute tutte conferibili, tranne una, definita apparentemente non conferibile e riferibile ad una fattura di 774,40 euro, per una fotocopiatrice installata nella sede dei gruppi regionali a via Orsi di Catanzaro, quindi sede istituzionale del Gruppo e non già segreteria privata del consigliere Parente.

In merito all'accusa di aver ricevuto rimborsi maggiori rispetto alle spese sostenute, si precisa che nel riepilogo presentato al Capogruppo (e si crede, dallo stesso trasmesso alla GDF, perché sostanzialmente coincidono le spese imputate e i contributi ricevuti) si dichiara, espressamente, come nell'anno 2010, residuasse, al 31.12.2010, un fondo cassa di 3.200,00 euro, pari alla differenza tra i contributi avuti dal Gruppo di 35.100,00 euro e le spese sostenute e ritenute conferenti pari a 31.880,00 Euro.

Invero, va rimarcato, da subito, che i contributi avuti dal Gruppo sono stati pari a 35.000,00, euro come riscontrato dagli inquirenti, per cui la cassa è risultata pari a 3.120,00 euro.

All'uopo, si puntualizza che la anzidetta cassa 2010 (Euro 3.120,00), è stata, di poi, utilizzata nella prima decade di gennaio 2011, con il pagamento dei collaboratori, come fedelmente riportato nella documentazione trasmessa nel rendiconto.

Parimenti, **nell'anno 2011** è stato contestato al Dr. Parente di aver percepito rimborsi in eccesso, per € 3.923,07 (pag. 468 ordinanza) rispetto al rendiconto.

In verità, tale importo (€ 3.923,07) è da riferire al residuo di cassa del 2011, utilizzato nell'anno 2012, come da rendicontazione trasmessa e riconosciuta dagli inquirenti.

Sul punto, giova specificare come la formazione della cassa sia dovuta al fatto che i contributi del Gruppo non avessero una cadenza costante, ma venissero elargiti o dietro specifica richiesta, per iniziative o eventi programmati o programmabili, o quando fossero nella disponibilità del Capogruppo, dietro autocertificazione, dovendo sostenere le spese relative ai collaboratori ed a fornitori urgenti. Tuttavia, è da precisare come, non essendovi sempre disponibilità di cassa dal capogruppo, a sua volta condizionato dalle rimesse da parte del consiglio regionale, ci si premurava di avere una minima disponibilità per le scadenze di pagamento dei collaboratori, così come si è verificato nella prima decade di gennaio 2011. Infatti, i rimborsi avuti nel 2010 sono stati corrisposti in 5 rate di importo diverso e in tempi diversi, così come per le annualità 2011 e 2012 gli stessi rimborsi sono stati assegnati in sei soluzioni, di importi diversi e ad intervalli anche di alcuni mesi; ulteriore motivo, questo, per cui la rendicontazione poteva essere solo a consuntivo, in quanto le spese da affrontare non sempre potevano coincidere con l'erogazione dei contributi del Gruppo.

Infine, in relazione al **2012 (pag. 489 ordinanza) il Dr. Parente risulta aver documentato spese per € 49.278,32, ritenute conferenti, rispetto ad un rimborso pari a 31.900,00 euro.**

L'unica spesa "apparentemente" ritenuta non conferente risulta essere un importo di € 774,40, di cui alla fattura n. 150 del 10.04.2012, inerente a materiale informatico, ovvero una fotocopiatrice installata nella sede dei gruppi regionali a Via Orsi di Catanzaro, quindi sede istituzionale del Gruppo e non segreteria privata del consigliere Parente.

Pertanto, emerge in maniera palese e inconfutabile come il **dr. Parente abbia conferito di proprio, rispetto a quanto avuto dal Gruppo Consiliare, la somma di euro 9.560,85**, come risulta nell'Ordinanza, dove a pag. 490, si riporta testualmente: "***Pertanto, alla luce dell'importo rimborsato, si ritengono ampiamente ricomprese, all'interno del medesimo rimborso, le somme sostenute per le spese non conferenti (cioè la fotocopiatrice di 774,40 euro) ... e la frase continua con un sibillino ... atteso che, per completezza si significa, che il Parente Claudio ha addirittura percepito rimborsi maggiori rispetto al documentato.***"

In verità, I RIMBORSI MAGGIORI SONO RIFERITI AL RESIDUO DI CASSA PER GLI ANNI 2010 E 2011, COME AMPIAMENTE RIPORTATO NELLA RENDICONTAZIONE (E QUINDI DOCUMENTATO), e sopra spiegato, mentre nell'Ordinanza è stato appurato come nel triennio 2010-2011 e 2012 i costi conferibili, siano stati pari 111.960,85 (esclusa la fotocopiatrice di 774,40 euro allocata a Catanzaro nella sede

istituzionale del Gruppo Consiliare), a fronte di rimborsi del Gruppo Consiliare pari a 102.400,00 euro.

DUNQUE, SUSSISTE UNA DIFFERENZA TRA COSTI SOSTENUTI, RITENUTI CONFERIBILI, E RIMBORSI OTTENUTI PARI A 9.560,85 EURO, A CUI HA PROVVEDUTO PERSONALMENTE IL DR. PARENTE.

Quindi, una situazione profondamente diversa dal maldestro teorema degli inquirenti, purtroppo sposato dal Gip, “di un manifesto di uso disinvolto dei rimborsi ai gruppi consiliari”.

Ancora, non può non sottolinearsi come lo stesso dr. Parente, se avesse voluto coprire la cassa momentanea delle annualità 2010 e 2011, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rendicontare spese di carburante, piuttosto che spese per viaggi e soggiorni relativi all'attività di consigliere regionale, anche fuori regione e/o all'estero.

Tutti costi, invero, a cui ha provveduto personalmente, nonostante fossero pienamente conferibili per il rimborso, trattandosi, quasi sempre, di iniziative o momenti dove illustrare le attività e le leggi presentate dal Dr. Parente e/o da gli altri componenti del Gruppo Consiliare.

Ciò emerge in maniera meridiana dalla rendicontazione trasmessa al Capogruppo del Gruppo Consiliare e di nuovo riallegata al presente ricorso, sperando che ciò sia sufficiente a far riconoscere anche il fatto, incontestabile, che il Dr. Parente giammai si è permesso di portare alla rendicontazione, quelle miriadi di voci che hanno fatto indignare, giustamente, la società civile. Né, tantomeno, lo stesso indagato ha portato a rendicontazione quelle altrettanto molteplici miriadi di costi (per decine di migliaia di euro), relative alle spese carburanti o per le schede telefoniche di tutti i collaboratori, e/o le spese sostenute per i costi relativi alle campagne elettorali, che si sono svolte nel comune di Catanzaro e nei comuni della Provincia.

Come specificato nell'introduzione alla Rendicontazione, presentata al capogruppo Bilardi, tali spese sono state tutte affrontate a mero titolo personale dal dr. Parente, portando a rendicontazione solo quelle previste dalla normative vigenti e tali riconosciute dagli stessi inquirenti come costi conferenti.

Nonostante ciò, il dr. Parente è stato oggetto del provvedimento di sequestro per equivalente, che ha provocato (e che sta continuando a provocare) allo stesso un grave danno di immagine, trattandosi di uno stimato professionista nel settore sanitario, che si è trovato catapultato su tutti i media locali e nazionali, accumulato ad ipotesi di reato che, per come dimostrato, sono ben lungi dal suo modo di agire e soprattutto palesemente insussistenti!

3. IL RIMBORSO DI € 7.500,00

In merito al rimborso di 7.500,00 euro, occorre evidenziare come il detto rimborso non sia stato impiegato per spese aventi finalità elettorali.

L'equivoco nasce dal fatto che sia stata trovata nella corrispondenza con il capogruppo Bilardi, una richiesta del dr. Parente per un contributo finalizzato alla formazione della Lista Scopelliti Presidente per le future elezioni amministrative. Doveva infatti essere organizzata una riunione con circa duecento amministratori della provincia di Catanzaro, con relativa cena, a cui illustrare le attività del Gruppo Consiliare Scopelliti Presidente, cercando di far condividere i programmi che lo stesso Gruppo stava mettendo in campo, in termini di leggi e proposte di leggi.

Per l'effetto, l'anzidetta missiva a firma dell'indagato e diretta al Capogruppo Bilardi, nulla comprova e nulla dimostra.

Ad adiuvandum, si osservi come effettivamente, un contributo di € 7.500,00 sia stato erogato nel luglio 2010, ma giammai sia stato utilizzato per alcuna manifestazione elettorale e/o partitica, per come si evince dalla totale mancanza di alcuna ricevuta (albergo, ristorante etc.), riferibile e/o potenzialmente ascrivibile a tale manifestazione, così come a nessuna altra manifestazione di questo tipo per l'anno 2010 (all.1-38 del rendiconto anno 2010). Tra l'altro, qualora il rimborso di € 7.500,00, elargito nel mese di Luglio 2010, avesse dovuto essere utilizzato per le elezioni comunali della città di Catanzaro, occorre precisare come le stesse elezioni amministrative, in verità, si siano tenute nel Maggio 2011!

Quindi alcun nesso poteva e può esservi tra detto rimborso e tali elezioni, fermo restando che nessuna documentazione riferibile a manifestazioni elettorali è stata portata in rendicontazione.

In verità la somma di 7.500 euro è stata utilizzata per affrontare le altre spese documentate e ritenute conferenti dagli inquirenti, come si evince dal rendiconto allegato. Non si comprende in virtù di quale motivazione il rimborso predetto (assegno n. 1006023888 di € 7.500,00) sarebbe, pertanto, da ricondurre alla iniziativa presunta e indimostrata "della cena e serata conviviale".

Né tantomeno si comprende come possa siffatta nota assurgere a "manifesto dell'uso disinvolto e patentemente in spregio alla normativa regionale in materia di rimborsi ai gruppi consiliari che veniva fatto all'interno del Gruppo LISTA Scopelliti Presidente".

Tali illazioni sono assolutamente stigmatizzabili, in quanto prive di alcun fondamento!

A costo di apparire stereotipati, si ribadisce, dunque, come non vi sia prova di sorta che i predetti € 7.500,00 siano stati impiegati per scopi squisitamente elettorali, dal momento che sussisteva un rendiconto regolarmente trasmesso al Capogruppo Consiliare e sicuramente acquisito

dagli inquirenti, oggi di nuovo fedelmente riprodotto ad ogni buon fine, che analizza in modo compiuto e puntuale le spese eseguite con i ridetti rimborsi e non risulta in alcun modo un impiego per tale manifestazione.

“Il manifesto dell’uso disinvolto, in spregio alla normativa in materia di rimborsi elettorali”, è sicuramente una “parafrasi” infelice e non rispondente al reale stato delle cose.

Per l’effetto, il peculato risulta assolutamente insussistente nel caso di specie. Non vi è in atti una sola prova della volontà da parte del Dr. Parente di realizzare la condotta illecita, né della consapevolezza dei presupposti che ne avrebbero reso possibile la realizzazione.

Non vi è prova alcuna di condotte illecite e/o dei presupposti che ne avrebbero permesso la realizzazione. Il Dr. Parente, di certo e per certo non aveva volontà di godere o disporre dei rimborsi ridetti per ragioni di privato profitto e né, lo si specifica, lo ha mai fatto.

Né, è plausibile ritenere un concorso di qualunque natura con il Capogruppo Bilardi, considerato che dallo stesso, il Dr. Parente ha ricevuto rimborsi inferiori per oltre 9.000,00 euro, rispetto alle spese sostenute, documentate e ritenute conferenti dagli stessi inquirenti.

Per tali motivazioni, la misura del sequestro preventivo per equivalente, disposta nei riguardi del Parente, è assolutamente iniqua ed illegittima, poiché sottesa su elementi erronei ed insussistenti!

4. INSUSSISTENZA FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA

Per i cultori del superfluo, la condotta del peculato consiste nella «appropriazione». Appropriarsi di una cosa vuole dire comportarsi verso di essa da proprietario, esercitando atti di dominio incompatibili con il titolo per cui si possiede o dispone, ed è una condotta realizzabile in molteplici forme. Nel caso in esame non è configurabile alcuna condotta di «appropriazione», dal momento che l’utilizzo del denaro pubblico è pienamente riconducibile alle finalità, per le quali i contributi sono stati erogati. Addirittura, il Dr. Parente ha effettuato ulteriori spese, a titolo personale. Unico postulato certo è che lo stesso ricorrente non ha tratto alcun profitto dai fatti contestati, né, tantomeno, a titolo di concorso con il Capogruppo Bilardi!

Pertanto, nel caso di specie, viene ribadito come il sequestro preventivo per equivalente sia assolutamente illegittimo.

Ma vi è di più!

Il quadro probatorio offerto, unitamente alla esatta lettura dei fatti, in combinato con la rendicontazione anzitempo presentata, dimostra come non sia neanche astrattamente ipotizzabile alcuna delle condotte contestate al ricorrente e sottese al provvedimento di sequestro preventivo, oggetto dell’odierno riesame.

Da quanto dedotto risulta, a chiare lettere, come non ricorrano né gli elementi del *fumus boni iuris*, né tantomeno del *periculum in mora*.

Con riguardo, al *fumus boni iuris* valga quanto sopra già ampiamente illustrato a fugare ogni dubbio sulla sua ricorrenza, nel caso in esame !

Il "*periculum in mora*", che ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; è, inoltre necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico.

Difatti, finalità del sequestro preventivo è quella di evitare il protrarsi di conseguenze dannose derivanti dal reato o l'agevolazione di altri reati.

In altri termini, il *periculum in mora* deve intendersi come concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla protrazione o all'aggravamento delle conseguenze del reato (C., Sez. V, 16.12.2009, Marcante, in Mass. Uff., 246881; C., Sez. III, 23.1.2008, Trulli, in Mass. Uff., 239250; C., Sez. II, 4.3.2005, De Gregorio, in Mass. Uff., 231029; C., Sez. IV, 21.1.2004, Sguerri ed altri, in Mass. Uff., 227096; C., Sez. V, 13.11.2003, Roccetti ed altri, in Mass. Uff., 228066; C., Sez. IV, 7.7.2000, Bellomo, in Mass. Uff., 217431; C., Sez. V, 19.5.2000, Strazzari ed altri, in Mass. Uff., 216548; C., Sez. VI, 9.2.2000, P.M. in proc. Despard, in Mass. Uff., 215737; C., Sez. VI, 2.3.1999, Romano, in Mass. Uff., 214922).

Orbene, è di palmare evidenza come sia indimostrata (e indimostrabile) la inconfigurabilità di alcun danno, attuale e/o potenziale nei fatti contestati al ricorrente e per l'effetto la inesistenza di qualunque possibile protrarsi di conseguenze dannose derivanti dalle condotte contestate al medesimo Dr.Parente, che oggi, lo si specifica per mero tuziorismo, non risulta far parte del Consiglio Regionale.

Ciò stante, in merito alla odierna richiesta di annullamento della misura cautelare reale, si sottolinea, ancora, come "*In ordine al sequestro preventivo per equivalente, sebbene non sia richiesta l'acquisizione di un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione. Altresì il Giudice del riesame, nonostante non possa sindacare la fondatezza e/o la attendibilità degli elementi probatori adottati dalla accusa a sostegno della misura cautelare, deve comunque effettuare un raffronto tra la fattispecie astratta (legale) e quella concreta (reale), così da imporre il suo potere demolitorio nei soli casi in cui la*

Studio Legale Veneto

Avv. Armando Veneto

difformità sia rilevabile ictu oculi, ovvero nei casi in cui gli elementi probatori non siano pertinenti od utilizzabili.” Cassazione Penale Sez. II, 18.02.2015, n. 9392.

Ad abundantiam, “Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto...nell’individuare il soggetto nei confronti del quale si intende disporre la misura cautelare, deve tenere conto anche del grado, più o meno elevato di probabilità di una sua condanna e dunque del grado di gravità indiziaria esistente nei riguardi, atteso che inutilmente il sequestro rischierebbe di essere inutilmente disposto.” Cass. Pen. Sez V, 04.06.2014, n. 27523.

Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti Avv.ti Armando VENETO e Giacomo Enzo Costanzo MALETTA, nella loro qualità di difensori del Dr. Claudio PARENTE,

CHIEDONO

ai sensi dell’ art. 322 c.p.p. e art. 324 c.p.p., che Codesto Ill.mo Tribunale, nell’esercizio degli ampi poteri di cognizione riconosciutigli dalla legge, Voglia annullare il provvedimento di sequestro preventivo del 23.06.2015, di cui alla ordinanza n. 1623/13 RGNR, n.897/2013 R. G.I.P., n. 85/2015 R.O.C.C., notificata il 26.06.2015, per insussistenza dei presupposti oppure, in subordine, Voglia riformare la stessa misura in senso favorevole all’indagato.

Palmi/Catanzaro addì 02 Luglio 2015.

Si allega: 1. Rendiconto spese sostenute per il triennio 2010,2011,2012; 2. Modelli Dichiarazione 770 semplificati per ritenute anno 2010,2011,2012.

Salvis iuribus.

Avv. Armando VENETO

Avv. Giacomo Enzo C. MALETTA